

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-3624 del 30/09/2016  |
| Oggetto                     | CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE<br>DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO<br>ZOOTECNICO ED IRRIGAZIONE AGRICOLA<br>COMUNE: OZZANO DELL'EMILIA TITOLARE:<br>MARCHESINI CLAUDIO CODICE PRATICA:<br>BO07A0177 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2016-3748 del 30/09/2016   |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  |
| Dirigente adottante         | UBALDO CIBIN   |

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



## **STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA**

---

**OGGETTO:** CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO ZOOTECNICO ED IRRIGAZIONE AGRICOLA

**COMUNE:** OZZANO DELL'EMILIA

**TITOLARE:** MARCHESINI CLAUDIO

**CODICE PRATICA:** BO07A0177

### **IL DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio Idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle

more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 99/2015 di conferimento degli incarichi dirigenziali, con cui sono state conferite allo scrivente Gianpaolo Soverini le funzioni di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Disposizione Dirigenziale PGBO/2016/15040 del 09/08/2016 in cui viene delegata alla Posizione Organizzativa dell'Unità Gestione Demanio Idrico la firma degli atti autorizzativi conclusivi relativi ai procedimenti di competenza, in caso di assenza o momentaneo impedimento del Dirigente Responsabile all'assunzione degli atti di ordinaria e standardizzata amministrazione attinenti all'Unità operativa assegnata;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro

conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011 e con DGR n.65 del 02/02/2015 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**vista** l'istanza assunta al Prot.n. 319924 del 14/12/2007, pratica n. BO07A0177, della Ditta MARCHESINI CLAUDIO, C.F./P.IVA:MRCCLD41P14B249Z/01824591208, con sede legale in Via Massarapi, 6 del comune di Ozzano dell'Emilia e le successive integrazioni assunte al Prot.n. 264076 del 18/11/2009 e al Prot. n. 80801 del 19/03/2010, con cui viene richiesta la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Ozzano dell'Emilia, da due pozzi di proprietà denominati 1 e 2, ubicati su terreno di proprietà censito al NCT al Foglio 1 mappale 157, rispettivamente, ad uso: zootecnico e consumo umano con una portata massima di 0,7 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 2000 metri cubi, e ad uso irriguo con una portata massima di 13,3 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 9520 mc;

**considerato** che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di concessione preferenziale ai sensi degli art.li 37 e 38 del RR 41/2001 e che, date le caratteristiche del prelievo, si applica la disciplina prevista per il rilascio di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001;

- la derivazione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette, né rientra nel campo di applicazione della DGR 1191/2007;

**dato atto** che, a seguito della pubblicazione della domanda di concessione preferenziale all'Albo Pretorio del comune di Ozzano dell'Emilia, n. Rep. 656/2010, non sono pervenute al Servizio opposizioni né osservazioni;

**preso atto:**

- del parere dell'Autorità di Bacino del Reno, acquisito agli atti in data 01/10/2010 con il n.239730, a carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del DLgs 152/2006 ed espresso in senso favorevole, con la prescrizione di ridurre la portata massima di prelievo dal pozzo 2, ad uso irriguo, a 5 l/s e di limitare il prelievo al solo periodo da marzo ad agosto compresi;

- del parere della Provincia di Bologna, acquisito agli atti in data 08/10/2010 con il n.245886, espresso in senso favorevole;

- del parere del Consorzio della bonifica Renana acquisito agli atti in data 22/10/2010 con il n. 260336,

espresso in senso favorevole al prelievo dai pozzi, non essendo disponibile una fornitura idrica consortile;

**dato atto** che, con nota assunta agli atti al Prot. n. 267730 del 29/10/2010, l'Azienda U.S.L. di Bologna, ha comunicato di non dovere esprimere il parere di conformità all'uso consumo umano, richiesto dal Servizio, in quanto tale uso viene esercitato da Marchesini Claudio in ambito esclusivamente familiare senza distribuzione di acqua a terzi;

**considerato** che:

- ai sensi dell'art.96, comma 7, del DLgs 152/06, le concessioni preferenziali sono rilasciate con le prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico;

- ai sensi degli art.li 65 e seguenti delle Norme del PTA, la regione Emilia-Romagna, al fine di assicurare l'equilibrio del bilancio idrico, obbliga le aziende del settore produttivo ad adottare misure di risparmio idrico;

- la ditta utilizza la risorsa prelevata dai pozzi in modo congruo e razionale rispetto agli usi effettuati, avvalendosi anche di un macero impermeabilizzato di stoccaggio delle acque ad uso irriguo;

**ritenuto**, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta, solo per gli usi zootecnico e irrigazione agricola, alle condizioni indicate nel disciplinare allegato al presente atto, con esclusione di quello esercitato per il consumo umano del proprio nucleo familiare, riconducibile all'uso domestico ai sensi dell'art. 93 del RD 1775/1933 per il quale non è necessario avere un titolo di autorizzazione o di concessione;

**considerato** che:

- la ditta istante è tenuta, per gli usi già effettuati, al pagamento dei canoni di concessione a decorrere dal 10/08/1999, ai sensi dell'art. 38, comma 6 del RR 41/2001 e dell'art. 96, comma 7, del Dlgs 152/2006;

- i canoni annuali 1999 e 2000 devono essere versati a favore dello Stato, mentre i canoni successivi devono essere versati a favore della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del RR 41/2001;

- per la quota parte di prelievo effettuato dal pozzo 1 ad uso consumo umano solo per il proprio nucleo familiare non è dovuto un canone annuo;

- ai fini del calcolo dei canoni gli usi concessi sono assimilabili, rispettivamente, quello zootecnico all'uso igienico e assimilati e quello irriguo all'uso irrigazione agricola, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lettere a) e f) della LR n.3/1999, come precisati dalle DGR citate in premessa;

**verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda presentata pari ad € 166,00;

- dei canoni di concessione per gli anni 2001-2016, sia per l'uso igienico e assimilati, pari ad € 2345,95, sia per quello di irrigazione agricola, pari ad € 118,72, per un importo complessivo pari ad € 2464,67;

- del deposito cauzionale pari ad un importo di € 250,00;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**attestata la** regolarità amministrativa;

**visto** il DLgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta individuale MARCHESINI CLAUDIO, C.F./P.IVA:MRCCLD41P14B249Z/01824591208, con sede legale in Via Massarapi, 6 del comune di Ozzano dell'Emilia, la concessione preferenziale al prelievo di acque pubbliche sotterranee, da due pozzi denominati 1 e 2, ubicati su terreno di proprietà censito al NCT del comune di Ozzano dell'Emilia al Foglio 1 mappale 157, alle seguenti condizioni:

a) **il prelievo è stabilito** con una portata massima di di 0,7 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 500 mc dal pozzo 1 ad uso zootecnico e, con una portata massima di

5 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 9520 mc dal pozzo 2 ad uso irrigazione agricola;

la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata il 31/12/2025**, ai sensi della DGR n. 787/2014. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il prelievo effettuato dal pozzo 1, ad uso consumo umano per il proprio nucleo familiare, è riconducibile all'uso domestico, ai sensi dell'art. 93 del Regio Decreto n. 1775/1933, per il quale non è necessario avere un titolo di autorizzazione o di concessione, né è dovuto un canone annuo;

4) di fissare l'importo del canone di concessione annuale **2016** in € 161,00= per l'uso zootecnico e in € 8,10= per l'uso irrigazione agricola, per un **importo totale di € 169,10=;**

5) di trasmettere copia del presente atto agli uffici statali territorialmente competenti, per la verifica del versamento dei canoni dovuti allo Stato per le annualità dal 1999 al 2000;

6) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2016, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

7) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2016, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere a questa Struttura la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

8) di fissare l'importo della cauzione in € 250,00=;

9) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è inferiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

10) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

11) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

12) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt.143 e 144 del RD n.1775/1933.

Per Gianpaolo Soverini  
firma la P.O. Delegata Ubaldo Cibir

## **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata a MARCHESINI CLAUDIO, C.F./P.IVA:MRCCLD41P14B249Z/01824591208, con sede legale in Via Massarapi, 6 del comune di Ozzano dell'Emilia.

### **Art.1**

#### **Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

A) il prelievo avviene mediante due pozzi denominati 1 e 2, ubicati, rispettivamente, nei punti di coordinate geografiche UTMER X:698421 Y:929298 e X: 698456 Y:929291 sul terreno censito al Foglio 1 mappale 157 del NCT del comune di Ozzano dell'Emilia, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) il pozzo 1 è profondo 45,50 m dal p.c. ed è costituito da una colonna di captazione di diametro di 200 mm. Il prelievo avviene mediante una pompa sommersa di potenza pari a 0,75 Kw, regolata alla portata massima di esercizio di 0,7 l/s.

Il pozzo 2 profondo 65 m dal p.c. ed è costituito da una colonna di captazione di diametro di 219 mm. Il prelievo avviene mediante una pompa azionata da trattore regolata alla portata massima di esercizio di 5 l/s;

C) **il prelievo è stabilito** con una portata massima di 0,7 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 500 mc dal pozzo 1 ad uso zootecnico e, con una portata massima di 5 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 9520 mc dal pozzo 2 ad uso irrigazione agricola, quest'ultimo da effettuarsi nel solo periodo da marzo ad agosto compresi di ogni anno;

D) gli usi concessi sono assimilabili ai fini del calcolo del canone, rispettivamente, quello zootecnico all'uso igienico e assimilati e quello irriguo all'uso irrigazione agricola, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lettere a) e f) della L.R. n.3/1999, come precisati dalle DGR citate in premessa;

### **Art.2**

#### **Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR

41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata a questa Struttura. Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.

### **Art.3 Prescrizioni**

Il concessionario dovrà predisporre sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.)

### **Art.4 Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso da questa Struttura. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare la Struttura, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora la Struttura concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

### **Art.5 Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in

particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

#### **Art.6**

##### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

La concessione, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2025**. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del R.R. 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Struttura, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte da questa Struttura, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

#### **Art.7**

##### **Decadenza, revoca e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, questa Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, la Struttura può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà della Struttura provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR n. 4/2007.

#### **Art.8**

##### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

#### **Art.9**

##### **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

#### **Art.10**

##### **Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

#### **EPILOGO**

Il sottoscritto Marchesini Claudio, titolare dell'omonima ditta C.F./P.IVA:MRCCLD41P14B249Z/01824591208, con sede legale in Via Massarapi, 6 del comune di Ozzano dell'Emilia, presa visione del presente disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**